



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
U.O. Tutela Animale Uff. VI – Ufficio VIII

ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI
E PROVINCE AUTONOME
SERVIZI VETERINARI REGIONALI
SEDI

Oggetto: Regolamento (UE) 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 e Regolamento di esecuzione (UE) 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013.
Nuovo Modello di passaporto europeo - nota esplicativa.

Dal 29 dicembre 2014 entreranno in vigore, il Regolamento (UE) 576/2013 “*sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia*” e il Regolamento di esecuzione (UE) 577/2013 “*relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n.576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*”.

A decorrere dalla suddetta data saranno abrogati il Regolamento (CE) 998/2003 e le Decisioni 2003/803/CE, 2004/839/CE e 2005/91/CE.

Al fine di consentire l’applicazione uniforme sul territorio nazionale delle nuove disposizioni comunitarie in particolare per quanto riguarda il nuovo modello di passaporto, si ritiene opportuno fornire indicazioni per la corretta redazione dello stesso sulla base di quanto condiviso con i rappresentanti delle Regioni e Province autonome facenti parte del tavolo permanente sul benessere degli animali d’affezione, presso il Ministero della Salute.

Il nuovo modello di passaporto, conforme al Regolamento di esecuzione (UE) 577/2013, dovrà essere redatto, fermo restando le specifiche stabilite dal Regolamento stesso, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- alle pagine 2 e 3 le note esplicative contenute devono essere scritte in lingua italiana;
- nella sezione III del passaporto, dopo la compilazione dei campi previsti, la pagina deve essere ricoperta con una pellicola adesiva in plastica trasparente;
- nella sezione IV la dicitura “Nome del veterinario autorizzato” deve essere sostituita con la seguente “Servizio Veterinario Ufficiale”;
- alla sezione V devono essere predisposte due pagine per la registrazione dei trattamenti antirabbici e le etichette dei vaccini devono essere ricoperte con una pellicola adesiva in plastica trasparente;

- alla sezione VI dopo la dicitura “Veterinario autorizzato” aggiungere la specifica “Veterinario Ufficiale/Veterinario LP” e relativo numero di iscrizione all’ordine (es. RMXXX) in quanto il prelievo per la titolazione e la successiva registrazione possono essere effettuati anche da medici veterinari libero professionisti;

Si sottolinea la necessità di attivarsi per la realizzazione tipografica dei nuovi libretti di passaporto al fine di effettuare la distribuzione ai servizi veterinari delle ASL, tenuto conto che i nuovi modelli dovranno essere disponibili per il rilascio a far data dal 29 dicembre 2014, fermo restando le misure transitorie relative ai documenti di identificazione di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) 576\2013.

Si portano all’attenzione di codesti Assessorati due argomenti di rilievo connessi alla movimentazione degli animali da compagnia ai sensi della nuova normativa dell’U.E.:

1) L’articolo 7 del regolamento 576\2013 dispone che ciascun Paese membro può autorizzare, in deroga all’articolo 6, lettera b, l’introduzione nel proprio territorio di cuccioli non vaccinati per la rabbia o che, seppur vaccinati, non soddisfino ancora le condizioni di validità della vaccinazione.

In questo caso gli animali da compagnia, se non movimentati con la madre, possono essere introdotti nel Paese, che concede a tal fine la deroga, solo se scortati dalla dichiarazione, di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) 577\2013, del proprietario o della persona autorizzata e, come si evince da tale documento, nell’attestazione devono essere riportati gli estremi del microchip e il numero del passaporto o del certificato sanitario.

Pertanto, premesso che l’Italia sta svolgendo le opportune valutazioni sulla concessione di tale deroga per l’introduzione dei cuccioli nel proprio territorio, il passaporto, così come convenuto con i rappresentanti delle Regioni e Province autonome nell’ambito del tavolo permanente per il benessere degli animali d’affezione, deve essere rilasciato ai proprietari di cani, gatti e furetti che ne facciano richiesta anche in assenza di vaccinazione antirabbica. La posizione di ciascun Paese comunitario circa la concessione o meno della deroga è verificabile anche nel sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_intra_eu.htm che raccoglie gli appositi siti di tutti i Paesi comunitari.

2) L’allegato IV del regolamento (UE) 576/2013 al paragrafo 2 dispone l’esecuzione della titolazione degli anticorpi **per la rabbia, con esiti favorevoli**, prima che l’animale da compagnia abbia lasciato l’Unione per un movimento verso un Paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1 e 2 del regolamento medesimo.

Tale prescrizione è finalizzata ad evitare l’insorgenza di problematiche (verificatesi non di rado nel corso degli anni di applicazione del regolamento (CE) 998\2003) in occasione del successivo rientro degli animali da compagnia nell’Unione europea dai Paesi per i quali è richiesta (con determinate modalità e tempi di esecuzione) la titolazione degli anticorpi post vaccinali, **con esiti favorevoli**, per i cani, i gatti e i furetti.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Gaetana Ferri*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993